



Statuto dell'Associazione "YOUTH Connect - Ente del Terzo settore"

Art. 1

(Sede, durata, disciplina)

1.1 L'Associazione denominata "YOUTH Connect - Ente del Terzo settore" ha sede legale Comune di Caprie (TO), (d'ora in avanti denominata "Associazione"). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

1.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Scopo e attività)

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le finalità che si propone sono in particolare sono:

- Aumento della coscienza di sé, della consapevolezza personale e professionale, delle capacità di espressione e valorizzazione delle abilità e capacità delle persone;
- Promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione alla vita sociale e del volontariato, in Piemonte, nel Paese e nell'Unione Europea;
- Incremento dell'inclusione sociale, dell'integrazione, del dialogo, della conoscenza e della collaborazione interculturale;
- Promozione dell'integrazione delle minoranze, delle persone in condizione di svantaggio o con minori opportunità, la riqualificazione sociale e culturale delle zone più svantaggiate;
- Promuovere la tutela dell'ambiente e l'ecosostenibilità incrementando la consapevolezza ambientale e l'uso consapevole delle risorse ambientali nella quotidianità.

Per la realizzazione di queste finalità e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende svolgere le seguenti azioni:

- a. Scrittura, organizzazione e realizzazione di progetti internazionali, quali scambi giovanili, training course e progetti di solidarietà promossi dall'Unione Europea, coordinati mediante metodi di educazione non formale.
- b. Scrittura, organizzazione e realizzazione di progetti locali di volontariato e cittadinanza attiva coordinati mediante metodi di educazione non formale.
- c. Organizzazione di attività, incontri (online e "offline"), seminari, momenti di aggregazione giovanile ed eventi di formazione, informazione e promozione, locali e internazionali, dedicati ai seguenti temi:
 - i. comunicazione e conoscenza interculturale finalizzata alla distruzione di barriere culturali e pregiudizievoli grazie al dialogo ed al confronto diretto;
 - ii. cittadinanza attiva e volontariato;
 - iii. allenamento del giudizio critico riconoscimento di - e distinzione tra - articoli di qualità e fake news;
 - iv. consapevolezza ambientale ed uso consapevole delle risorse ambientali attraverso riciclo, scambio, e metodi di riuso e rivalutazione di oggetti datati, rotti, o non più di interesse.
- d. Organizzazione di incontri online per la creazione ed il coinvolgimento di reti di collaborazione tra giovani, ed enti a livello locale, nazionale e internazionale.
- e. Progetti di sostegno a favore di persone in condizione di svantaggio o disagio sociale dovuto a discriminazioni di genere, lingua, etnia o religione, in cui il valore aggiunto consiste in un maggiore grado di integrazione della minoranza nel tessuto sociale e nell'acquisizione di soft skills utili a livello sociale e lavorativo.
- f. Partecipazione a progetti in collaborazione con scuole ed altri istituti di istruzione in supporto alle minoranze di cui al punto sopra e di supporto a giovani con problemi di apprendimento e di acquisizione delle dinamiche sociali.

- g. Scrittura ed organizzazione di progetti destinati al supporto di persone migranti giunte da poco nel Paese, supportando la loro integrazione nel tessuto sociale locale e fornendo strumenti utili all'inserimento nel mondo lavorativo.
- h. Attività e progetti riguardanti la consapevolezza e la coscienza ambientale dove, tramite metodi di istruzione non formale, si istruiscono giovani circa i cambiamenti da apportare alla propria vita quotidiana per una maggiore cura verso l'ambiente.
- i. Laboratori che creino consapevolezza delle abilità, competenze e valori personali attraverso musica, arte e teatro.

2.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria, di mutualità o di erogazione di beni e servizi.

2.3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale in seguito alla definizione specifica e all'approvazione in Consiglio Direttivo di ogni attività. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

2.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Art. 3 **(Associat3)**

3.1 Sono associat3 i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione dell3 associat3, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

Ci sono 4 (quattro) categorie di soci:

- a. ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea).
- b. volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito).
- c. sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie).
- d. benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

3.3 La qualifica di associat3 dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro dell3 associat3, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

3.4 Le associate sono tenute all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e agli adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.5 Ogni associata è infatti tenuta, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa pari a 25 euro. L'importo della quota associativa può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo.

3.6 L'associazione incoraggia la parità tra uomo e donna tra i propri soci e promuove le pari opportunità nell'accesso alle cariche sociali.

Art. 4

(Ammissione delle persone associate)

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associata presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Il versamento della quota associativa.

4.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessata e annotata nel libro delle associate.

4.4 La data dell'iscrizione coincide con la data di versamento della quota associativa.

4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessata. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 5

(Recesso ed esclusione dell'associata)

5.1 La qualità di associata è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associata da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione attraverso posta elettronica; il recesso ha effetto immediato, ma non ha effetto retrocedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associata deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associata o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote

associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;

- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- Presidente del Consiglio direttivo;

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea dell'associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 7

(Assemblea dell'Associati)

7.1 L'Assemblea dell'Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dell'componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualevolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dell'associati con diritto di voto.

7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante mezzi digitali di comunicazione (email, telefono, social) a ciascun associati, a uno degli indirizzi

risultanti dal libro dell'associato. L'avviso deve pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. La Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.5 La Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento dell'associato e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti i associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dell'associato. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dell'associato con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dell'associato ed il voto favorevole della maggioranza degli presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno dell'associato e il voto favorevole della maggioranza degli presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dell'associato, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi digitali, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire alla Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, alla Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8 **(Consiglio direttivo)**

8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea dell'associazione e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione dell'associazione;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

8.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

8.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

8.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, è possibile riconoscere un compenso nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 8 del DLgs. 117/2017.

8.6 Le componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Le componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati.

8.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per cinque volte, in assenza di giustificato motivo.

8.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, le restanti provvedono a sostituirla, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina dei consiglieri cessati.

8.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questo lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno del consiglio. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante posta elettronica, con indicazione di

luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare. L'avviso deve pervenire almeno 10 giorni prima della riunione, ridotti a 3 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutte le componenti.

8.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

8.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi digitali di comunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire alla Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 9

(Presidente del Consiglio direttivo)

9.1 La Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

9.2 La Presidente è eletta all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

9.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dalla Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 10

(Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

10.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. Le componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

10.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Le componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di cinque mandati.

10.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

10.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere all'amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 11

(Revisione legale dei conti)

11.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 12

(Patrimonio)

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- A. quote associative e contributi degli associati;
- B. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- C. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- D. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- E. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- F. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- G. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- H. altre entrate compatibili con le finalità sociali;
- I. eredità, donazioni e legati;

12.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività

statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associat₃, a lavorat₃, e collaborat₃, amministrator₃ ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

13.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

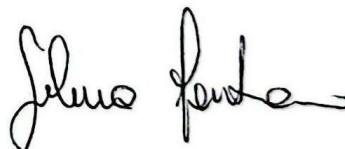
13.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

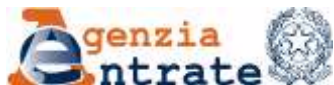
13.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 14

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TORINO 2

Registrazione di Atto Privato

Il 09/01/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTL , serie 3 , numero 20

data di stipula: 27/11/2024

ident.vo telematico: TTL25L000020000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97811970017

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97811970017				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24